

DIRITTO PRIVATO, COMMERCIALE E AMMINISTRATIVO

di **MARCO NESSI****Commercialista compatibile con il ruolo di trustee**

Con i P.O. 17.06.2024 nn. 29, 35 e 46 il Cndcec ha chiarito la possibilità di considerare compatibili con la professione di dottore commercialista ed esperto contabile le attività di commissario della Consob, trustee, socio accomandatario di Sas e gestore di bed & breakfast.

Commissario Consob - Nel P.O. n. 46/2024, il Cndcec ha rilevato l'**incompatibilità** dell'esercizio della professione di dottore commercialista con l'incarico di commissario della Consob, in quanto: l'iscrizione all'albo non è consentita ai soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione (ex art. 4, c. 3 D.Lgs. 139/2005); a pena di decadenza, i componenti della Consob non possono esercitare alcuna attività professionale, neppure di consulenza (ex art. 1 L. 216/1974). La ratio del divieto risiede nella necessaria **"indipendenza"** e la particolare natura dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob che deve caratterizzare i suoi componenti e che comporta la necessità di possedere una specifica e comprovata competenza ed esperienza e una indiscussa moralità ed indipendenza.

In presenza di una causa di incompatibilità, l'Ordine non può procedere d'ufficio al trasferimento dell'iscritto dalla sezione ordinaria dell'albo all'elenco speciale; si applica, infatti, l'art. 34, c. 8 D.Lgs. 39/2005, in cui è previsto che " *coloro che, a norma dell'art. 4, non possono esercitare la professione, sono iscritti, a loro richiesta, in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma 6*".

Trustee - Nel P.O. n. 35/2024, il Cndcec ha affrontato il tema della **compatibilità** della professione di dottore commercialista con riguardo alla figura del *trustee* o del *protector* nell'ambito dell'istituto del *trust*. Com'è noto il *trust* si caratterizza per l'esistenza di un soggetto (disponente) che intende trasferire la proprietà di uno o parte dei suoi beni a un secondo soggetto (*trustee*), il quale deve **amministrarli e gestirli** a favore di altri soggetti (beneficiari) cui dovrà ritrasferirli una volta trascorso un certo periodo, oppure in funzione di uno specifico scopo. In considerazione del ruolo ricoperto dal *trustee* (che, seppur titolare dei beni del disponente, si limita a gestirli nell'esclusivo interesse dei beneficiari) la relativa attività di gestione **non è stata considerata incompatibile** con l'esercizio della professione di commercialista. La figura del *trustee*, infatti, è stata assimilata a quella di un amministratore (unico) o liquidatore di una società di capitali con ampi (o tutti) i poteri gestionali. Peraltro, in capo all'iscritto, non devono sussistere situazioni di eventuali conflitti di interesse (interesse economico prevalente o una situazione di socio influente od occulto). Analogamente a quanto sopra, anche l'attività di *protector* o guardiano del *trust* (ovvero la vigilanza sull'operato del *trustee* nell'interesse dei beneficiari o dello scopo del *trust*) non è stata considerata incompatibile con la professione di commercialista.

Socio accomandatario di Sas - Infine, nel pronto ordini n. 29/2024, il Cndcec ha chiarito che, in considerazione del suo concreto coinvolgimento nella gestione sociale, l'assunzione della qualità di socio accomandatario di Sas. costituisce una causa di **incompatibilità** ai fini dell'esercizio della professione (si vedano anche le Note interpretative Cndcec 1.03.2012). In tal senso, l'art. 4, c. 1, lett. c) D.Lgs. 139/2005 prevede l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e l'esercizio dell'attività di impresa, allorché quest'ultima sia esercitata per conto proprio, in nome proprio o altrui. Nel caso in cui l'attività di impresa sia esercitata in forma societaria, a rilevare è l'attività di amministrazione della società (l'incompatibilità riguarda i soggetti che in concreto amministrano l'ente). Da ciò deriva l'incompatibilità del socio accomandatario della Sas, al quale, a differenza del socio accomandante, spetta la gestione dell'impresa (ex art. 2318 c.c.).

Ferma restando l'incompatibilità del ruolo di socio accomandatario con la professione, il Cndcec ha fornito poi alcune precisazioni sull'attività di **gestione di un bed and breakfast**, riguardo alla quale il Consiglio dell'Ordine di Verbania domandava se potesse assimilarsi a una mera **gestione immobiliare**, in caso di organizzazione minimale. Secondo il Cndcec, occorre tenere conto della natura di tale attività, anche alla luce della normativa regionale. Nel caso di specie, in Piemonte, l'art. 4 L.R. 13/2017 prevede che l'attività di *bed and breakfast* può essere gestita sia in forma **"non imprenditoriale"** (quando il servizio è offerto in forma saltuaria e non continuativa, in non più di 3 camere e 6 posti letto), sia in forma **"imprenditoriale"** (quando l'attività ha carattere continuativo, abituale e professionale, in non più di 6 camere e 12 posti letto).

Considerate le caratteristiche dell'attività e in difetto dei requisiti della organizzazione e della professionalità ex art.